



COPIA

# COMUNE DI VIGASIO

Provincia di Verona

n. 23 Reg. Del.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) PER L'ESERCIZIO 2012.**

L'anno **duemiladodici** addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla Prima convocazione Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONTRI DANIELA	Presente
TOSI EDDI	Presente
LOCATELLI VALERIO	Presente
MANTOVANI GIOVANNI	Presente
ZAFFANI STEFANIA	Presente
MERLINI CORRADO	Presente
CURINGA ANGELO	Presente
CAMPEDELLI DIEGO	Assente
MANIN DANIELE	Presente
BRUTTO CORRADO	Presente
FINEZZO LUIGI	Presente
BRISIGHELLA SIMONE	Presente
VISPARELLI DANIELE	Presente
GIUSTI FLAVIO	Presente
GIARETTA LUIGI	Presente
RUDELLA ANNUNZIATA	Presente
ROBBI PIETRO	Assente

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Signora **CONTRI DANIELA** nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario comunale **PRA' DR. GIUSEPPE**.

La seduta è Pubblica

## **OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) PER L'ESERCIZIO 2012.**

In apertura del punto esce il Consigliere Curinga.

Assenti n. 3 (Curinga, Campedelli, Robbi), presenti n. 14.

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, che prevede all'articolo 13 l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014;

VISTO il D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito dalla Legge 26/04/2012, n. 44, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni ai citati D.Lgs. n. 23/2011 e D.L. n. 201/2011;

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale Immobili (ICI), al quale il menzionato art. 13 del D.L. n. 201/2011 fa rinvio in ordine a specifici aspetti della imposizione in discorso;

VISTO il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ed in particolare l'art. 52;

RILEVATO che il citato art. 13 del D.L. n. 201/2011:

- al comma 6 fissa l'aliquota di base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7 determina l'aliquota nello 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 8 determina l'aliquota nello 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i Comuni possono ridurla fino allo 0,1 per cento;
- al comma 10 dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- al comma 11 riserva allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota di base;

CONSIDERATO che ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

CONSIDERATO che in base all'articolo 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'articolo 4 del D.L. n. 16/2012 nonché dall'art. 9, comma 3, lett. a), del D.L. n. 174/2012, i Comuni iscrivono per il 2012 nel bilancio di previsione l'entrata dell'IMU in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun Ente, e lo Stato provvederà con uno o più DPCM, entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla eventuale rettifica delle stesse per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per il corrente esercizio;

EVIDENZIATO che:

- le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito del *federalismo fiscale* subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione dovuta ai tagli disposti dall'articolo 14 del D.L. n. 78/2010 e dall'articolo 28, comma 7, del D.L. n. 201/2011 al *fondo sperimentale di riequilibrio* di cui all'articolo 2 del D. Lgs. n. 23/2011;
- lo stesso fondo è stato oggetto poi di ulteriore ridimensionamento ad opera dell'art. 16, comma 6, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, che ne ha disposto la riduzione di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, nonché di 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

DATO ATTO che, nonostante i predetti tagli, questo Ente è in grado di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati, nonché gli equilibri di bilancio, senza ricorrere ad aumenti delle aliquote base dell'IMU, le quali vengono pertanto per il 2012 mantenute nelle misure base stabilite, ovvero:

- aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze 0,4%;
- aliquota ordinaria 0,76%;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, c. 3/bis, del D.L. n. 557/1993) 0,2%;

TENUTO CONTO che l'art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU stabilisce che in sede di deliberazione annuale potrà essere stabilita una riduzione dell'aliquota base per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

RITENUTO di determinare la relativa aliquota nello 0,4%;

ATTESO che dette misure dell'imposta risultano coniugare le esigenze di bilancio con la necessità di non penalizzare in particolar modo le famiglie, le quali si trovano a scontare in modo preponderante gli effetti negativi della crisi economica in atto;

AVUTO PRESENTE che il comma 169, art. 1, della Legge n. 296/2006 conferma che le tariffe e le aliquote di competenza comunale devono essere approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (con effetto delle medesime dal 01 gennaio dell'anno di riferimento), stabilendo che in caso di mancata deliberazione entro detto termine si intendono prorogate di anno in anno quelle vigenti;

CONSIDERATO che il citato comma 12-bis, ultimo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dalla Legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012, da ultimo modificato dall'art. 9, comma 3, lett. a), del D.L. n. 174/2012, stabilisce che i Comuni possono approvare o modificare i regolamenti e le deliberazioni relative alle aliquote e alle detrazioni IMU entro il 31 ottobre 2012, in deroga a quanto previsto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 1, comma 169, del D.Lgs. n. 296/2006;

VISTA la Circolare n. 3/D.F. in data 18/05/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, avente ad oggetto "*Imposta Municipale Propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti*";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 02 agosto 2012, che ha differito al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

ACQUISITI i pareri di legge;

## SI PROPONE

- 1) DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI STABILIRE per l'anno 2012 le aliquote e le detrazioni IMU come segue:
  - aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze: 0,4%;
  - aliquota ordinaria: 0,76%;
  - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, c. 3/bis del D.L. n. 557/1993): 0,2%;

- aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari: 0,4%;
  - detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze pari ad Euro 200,00 (rapportata alla quota e al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione);
  - detrazione prevista per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari pari ad Euro 300,00;
  - maggiorazione della detrazione di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della stessa non può essere superiore ad euro 400,00;
- 3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come disposto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011;
- 4) DI DESIGNARE responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90, il responsabile dell'area economico-finanziaria.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto dell'emendamento presentato in corso di discussione dal relatore Assessore Brutto, volto a inserire nel dispositivo la esenzione del pagamento dell'IMU per gli immobili di proprietà delle ex IPAB che non svolgono attività commerciale;

Tenuto conto che è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

Considerata la proposta meritevole di approvazione, con l'emendamento suddetto;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

Consiglieri presenti: n. 14  
Consiglieri astenuti: n. 4 (Giaretta, Rudella, Visparelli, Giusti)  
Consiglieri votanti: n. 10  
Voti favorevoli: n. 10  
Voti contrari: n. 0

## DELIBERA

di approvare la proposta di cui in premessa, **con l'inserimento, a seguito di emendamento presentato, della esenzione dal pagamento dell'imposta per gli immobili di proprietà delle ex IPAB che non svolgono attività commerciale.**

La stessa proposta viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della stessa delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 14  
Consiglieri astenuti: n. 4 (Giaretta, Rudella, Visparelli, Giusti)  
Consiglieri votanti: n. 10  
Voti favorevoli: n. 10  
Voti contrari: n. 0

Proclamato l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento.

COMUNE DI VIGASIO  
PROVINCIA DI VERONA

ISTRUTTORIA DELIBERAZIONI  
N.B. CIASCUN PARTECIPANTE ALLA  
ISTRUTTORIA È RESPONSABILE  
EX ART. 49 D. LGS 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) PER  
L'ESERCIZIO 2012.

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI

UFFICIO TRIBUTI

Il sottoscritto Responsabile del settore, interpellato circa la regolarità tecnica della delibera di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 c. 1, esprime parere Favorevole

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione.

Vigasio, addì 18-10-2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

MARGOTTO CARLO

UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del settore, interpellato circa la regolarità contabile della delibera sopradescritta, esprime parere Favorevole

Vigasio, addì 18-10-2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA

MARGOTTO CARLO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente  
f.to CONTRI DANIELA

Il Segretario comunale  
f.to PRA' DR. GIUSEPPE

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

[ X ] è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 08-11-2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 del D. Lgs. 267/2000);

Vigasio, addì 08-11-2012

Il Responsabile del procedimento  
f.to MORELATO SABINA

---

Il Segretario,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

[ ] diventa esecutiva il giorno: 19-11-2012 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 del D.Lgs. 267/2000)

[ N ] è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

Vigasio, addì 20-11-2012

Il Segretario

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo  
COMUNE DI VIGASIO 08-11-2012

Il Responsabile del procedimento

*Sabina Morelato*

